



1-7-2010
Liguori
J

Salerno, 22 giugno 2010



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
SALERNO

Prot. 14898

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 Napoli

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno
Via Monticelli, 1 - Località Fuorni
84100 Salerno

All'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno
Via Roberto II Guiscardo n. 3
84121 Salerno

All'Arcidiocesi di Amalfi - Cava dei Tirreni
Salita Episcopio n. 1
84011 Amalfi

Alla Diocesi di Vallo della Lucania
Piazza dei Martiri n. 1
84078 Vallo della Lucania

Alla Diocesi di Nola
Via s. Felice n 30
80035 Nola

Alla Diocesi di Teggiano - Policastro
Piazza Quattro Novembre n. 3
84039 Teggiano

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza Pubblica
Ufficio XV - Via XX Settembre, n. 97
00187 ROMA

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale Ordinamento del Personale
Ufficio XII - Via XX Settembre, n. 97
00187 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE SALERNO
28 GIU. 2010
AOO USP SA 8487
Prot. N.

CF

OGGETTO: Docenti di religione cattolica: conferimento incarichi annuali.

Come è noto, ai sensi dell'art.309 del D.Lvo 297/1994, la nomina del personale docente di religione non di ruolo è di competenza " *del Capo di istituto, che conferisce gli incarichi annuali di intesa con l'Ordinario diocesano*".

L'art. 40 del C.C.N.L. – Comparto Scuola – quadriennio giuridico 2006/2009 – prevede, ai comma 5, 6 e 7, che " *gli insegnanti di religione cattolica siano assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale*" (comma 5) e che il relativo rapporto di lavoro debba essere costituito " *possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*" (comma 6). " *Il personale di cui al presente articolo con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale*" (comma 7).

Già la Circolare Ministeriale telegrafica MIUR n. 158 del 26 aprile 1996 – prot. n. 20962 – L.M. precisava che " *in attuazione del citato art. 47, comma7, CCNL (oggi art. 40 CCNL vigente), Capi Istituto, nel segnalare – possibilmente entro 15 giugno di ogni anno – esigenze orarie ciascuna scuola propria competenza, at fini prescritta intesa con Ordinario diocesano, configureranno, in ambito medesima scuola et per quanto possibile, raggruppamenti ore corrispondenti at orario d'obbligo previsto, per ciascun tipo scuola, da art. 41 CCNL.*"

La ratio della norma richiamata sembra essere quella di creare il più possibile cattedre complete, evitando la polverizzazione degli incarichi attribuiti con contratto a tempo determinato.

Dall'esame dei provvedimenti pervenuti negli ultimi tre anni a questo Ufficio, al fine del controllo di legalità, e conferiti dai dirigenti scolastici della Provincia di Salerno, ai sensi della normativa sopra richiamata, ai docenti di religione non di ruolo, è emerso:

- la frequente attribuzione a ciascun docente di un numero di ore pari al limite minimo di costituzione della relativa cattedra nei vari gradi di insegnamento, anche in assenza o senza espressa motivazione del ricorrere delle ragioni strutturali che determinano l'attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore a quello dell'orario della cattedra piena¹ (Articolo 3, comma 7, DPR 399 del 23 agosto 1988 e Circ. Min. Istruzione n. 206 del 26/07/1990);

¹ 18 ore settimanali nella scuola secondaria, 22 nella scuola primaria e 25 nella scuola dell'infanzia.

- la prassi di attribuire incarichi annuali per un numero di ore inferiore alla soglia minima normativamente prevista per ciascun livello di insegnamento (ad esempio n.6, o 7 ore settimanali).

Il riscontrato frazionamento delle cattedre orarie e degli incarichi, oltre a porsi in contrasto con il dettato e la ratio della normativa sopra richiamata, determina, a parere della scrivente, i seguenti ulteriori effetti distorsivi:

- 1) I docenti di religione con contratto a tempo determinato che sono incaricati dello svolgimento di un esiguo numero di ore settimanali realizzano, in ogni caso, un punteggio annuale pieno, con conseguente effetto sperequativo nei confronti dei docenti delle altre discipline nell'ambito delle quali il fenomeno della polverizzazione non è così presente. Tale effetto è ancora più evidente quando il punteggio validamente conseguito dal docente di religione a contratto viene utilizzato in altre classi di concorso per le quali lo stesso docente risulti essere abilitato. Si evidenzia, inoltre, che, una volta che il docente viene immesso in ruolo anche in un'altra classe di concorso, il servizio "utilmente prestato" quale docente di religione a contratto è valido a tutti gli effetti, sia ai fini della ricostruzione di carriera che ai fini della mobilità;
- 2) l'assegnazione di un numero di ore settimanali superiore a 12, ma inferiore al limite dell'orario di cattedra completa, sembra rendere, inoltre, maggiormente oneroso il costo delle "ore destinate alla programmazione", attribuibili, ai sensi della circolare MIUR n. 366 prot. n 939 del 24/07/1996, in proporzione agli scaglioni di ore di lezione settimanali da svolgersi;
- 3) il moltiplicarsi degli incarichi annuali comporta l'aumento della spesa pubblica, in quanto determina il crescere dei soggetti abilitati alla richiesta degli assegni familiari o degli altri istituti assistenziali previsti dal nostro ordinamento e la cui misura è, nella maggior parte dei casi, inversamente proporzionale all'entità del reddito percepito.

Consapevole del comune sforzo di operare alla luce dei principi di legalità, legittimità ed economicità dell'azione amministrativa, si segnala quanto sopra per evitare il consolidarsi di un fenomeno che potrebbe avere effetti negativi sulla spesa pubblica.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Claudia Maio)